



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2022-2023**

## **Comunicato Ufficiale N. 392 del 26/05/2023**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 aprile 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**87) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BORGATA TOR SAPIENZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 800,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.100 LND DEL 30/03/2023**

**(Gara: PALMAROLA CLUB A R.L. – BORGATA TOR SAPIENZA del 26/03/2023 – Campionato Terza Categoria Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 14/04/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Borgata Tor Sapienza; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte Sportiva, ritiene che lo stesso sia da considerare inammissibile in quanto firmato dal Presidente della società, sig. Costa Valerio, soggetto inibito come da Comunicato Ufficiale n.100 del 30/03/2023 e, pertanto, impossibilitato a sottoscrivere qualsivoglia tipo di ricorso ovvero reclamo alla Giustizia sportiva per nome e per conto della società, fino al termine della sanzione. rilevata, pertanto, tale violazione delle norme vigenti in materia, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'11 maggio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI

#### **94) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRIVERNO A. PALLUZZI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DELL'UNTO PIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.358 LND DEL 4/05/2023**

**(Gara: PRIVERNO A. PALLUZZI – MANZI GIOVANNI ITRI F.C. del 30/04/2023 – Campionato Prima Categoria)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 12/05/2023**

Visto il reclamo in epigrafe del 7/05/2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la ASD Priverno A. Palluzzi ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 358 del 4/05/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Dell'Unto Pio per 6 gare in quanto "*Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. Alla fine del primo tempo, avvicinava un avversario e lo colpiva con uno schiaffo al volto. Veniva allontanato dai propri dirigenti*". In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse valutata attentamente la decisione dell'Arbitro, ritenendola "troppo pesante", e, conseguentemente, di rivalutare la sanzione irrogata al calciatore Dell'Unto Ivo. In sede di audizione dell'11 maggio 2023, il Presidente della Società reclamante, Sig. Vincenzo Palleschi, asseriva che la squalifica a carico del calciatore Dell'Unto, che nell'occasione era anche il vice capitano, fosse esagerata rispetto all'entità dei fatti e ne chiedeva, quindi, la riforma. In particolare, escludeva, in quanto presente ai fatti, che fra il calciatore e l'Arbitro vi fosse mai stato un contatto diretto o che il giocatore avesse in alcun modo posto in essere una condotta violenta, ma che avesse solamente discusso con il Direttore di gara, seppure animatamente. Le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica, non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura degli atti ufficiali, non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante. Infatti, dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società. L'Arbitro riferisce, infatti, nel proprio rapporto che "*Alla notifica del provvedimento il Dell'Unto si avvicinava nei miei confronti e con fare minaccioso mi diceva 'Sei proprio un figlio di puttana, se ti menano fanno bene'. Veniva poi allontanato forzatamente dai propri compagni di squadra. Alla fine del P.T. lo stesso sostava davanti allo spogliatoio della squadra ospite. Al rientro dei calciatori lo stesso si avvicinava al sig. Stefanelli Mirko n. 8, già vittima del fallo costato al Dell'Unto la seconda ammonizione, e con fare intimidatorio e violento lo colpiva in volto con uno schiaffo dicendogli: 'Per i cazzi tuoi mi ha buttato fuori, ma non la racconti, ti scanno prima che usciamo da qua'. Intervenivano poi i dirigenti e i calciatori locali per trattenere il Dell'Unto intento a venire a vie di fatto con lo Stefanelli. Solo dopo 4' si ripristinava la situazione normale con il Dell'Unto che veniva letteralmente sollevato e portato nello spogliatoio. Lo Stefanelli non riferiva lesione alcuna.*". Alla luce di quanto sopra, la squalifica comminata al calciatore Dell'Unto deve ritenersi del tutto congrua e proporzionata rispetto allo svolgimento dei fatti. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

### DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Zaccagnini

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

**95) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS LAZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE POLESÌ LUIGI FINO AL 31/10/2023, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VULCANO FABRIZIO FINO AL 19/05/2023, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COSENTINO ALESSANDRO FINO AL 30/06/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DURO ALESSIO E GITALDI ALESSIO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.149 C5 DEL 26/04/2023 (Gara: VIRTUS LAZIO – INDIPENDENTE CIAMPINO del 21/04/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 12/05/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Virtus Lazio;  
esaminati gli atti ufficiali;  
rilevato preliminarmente che lo stesso risulta carente di preannuncio di reclamo nonché tardivo per quanto concerne l'invio delle motivazioni del reclamo, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme in materia;  
rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.;  
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA

**99) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.P.D. S.PAULO OSTIENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE AURELI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.177 SGS DEL 4/05/2023**  
**(Gara: S.PAULO OSTIENSE – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 30/04/2023 – Campionato Under 15 Regionale Maschile)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 379 del 18/05/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società A.P.D. S.Paolo Ostiense;  
esaminati gli atti ufficiali;  
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.  
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 26 maggio 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli